

Polizza R.C. Auto

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Compagnia: Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Multiprotezione Auto



BPIEMME ASSICURAZIONI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza multigaranzia di tipo individuale, assicura i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato (Autovetture e Autotassametri), nonché i danni subiti dall'Assicurato stesso e dal veicolo a seguito di un evento dannoso previsto in polizza.



Che cosa è assicurato?

È possibile acquistare le garanzie che seguono sulla base di pacchetti di garanzie predefiniti. La garanzia R.C. Auto è anche acquistabile singolarmente.

- ✓ Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)
Copertura dei danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.
La compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
- ✓ Assistenza
Prestazione di aiuto immediato qualora il veicolo sia inutilizzabile o indisponibile.
- ✓ Tutela Legale
Assistenza giudiziale e stragiudiziale, civile e penale, conseguente ad un sinistro relativo al veicolo assicurato.
- ✓ Infortuni del conducente
Copertura del conducente del veicolo per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione.
- ✓ Furto
Copertura dei rischi derivanti dal furto o rapina del veicolo o di sue parti, nonché per i danni diretti subiti nell'esecuzione o nel tentativo di esecuzione di tali reati.
- ✓ Incendio e Ricorso terzi da incendio
Copertura dei danni subiti dal veicolo a seguito di incendio e copertura della responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati a terzi a seguito del medesimo evento.
- ✓ Eventi Speciali
Copertura dei danni subiti dal veicolo a seguito di evento naturale, evento sociopolitico, atto vandalico e rottura dei cristalli.
- ✓ Collisione ed Estensione Kasko
Copertura dei danni subiti dal veicolo a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, collisione con veicoli non identificati o con animali, ribaltamento ed uscita di strada.

dominio ed il locatario nel caso di leasing;

- ✗ per i soli danni a cose, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e dei soggetti elencati al punto precedente, nonché gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di parentela;
- ✗ per i soli danni a cose, ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

Le altre garanzie prevedono principalmente limitazioni di assicurabilità sulla base della tipologia, valore e vetustà del veicolo.



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito le esclusioni principali:

- ! i danni provocati dal Conducente non abilitato alla guida;
- ! i danni e gli infortuni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! i danni e gli infortuni avvenuti qualora il veicolo non sia abilitato alla circolazione;
- ! gli apparecchi audio-fono-visivi la cui presenza non sia documentabile;
- ! i danni, i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stragiudiziali e gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ! i danni e gli infortuni derivanti o agevolati da dolo e colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

Per la garanzia R.C.A., per i predetti casi la Compagnia eserciterà il diritto di recuperare le somme che comunque pagherà ai terzi danneggiati (rivalsa) in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni.



Che cosa non è assicurato?

Per la garanzia R.C.A., non sono considerati terzi:

- ✗ il conducente responsabile del sinistro;
- ✗ per i soli danni a cose, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato



Dove vale la copertura?

Le coperture sono valide:

- ✓ nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli stati dell'Unione Europea, nonché dell'Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra;
- ✓ negli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde, salvo gli stati le cui sigle sono barrate nel documento rilasciato dall'impresa.



Che obblighi ho?

È fatto d'obbligo:

- al momento della sottoscrizione, di effettuare dichiarazioni veritiere, corrette e complete;
- di dare immediata comunicazione alla Compagnia di ogni successiva variazione relativa al veicolo assicurato (come, ad esempio: variazione tipologia e caratteristiche tecniche del veicolo, variazione residenza);
- in caso di sinistro, di denunciarlo tempestivamente, inviando la documentazione necessaria per la sua definizione.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono compromettere il diritto a ricevere la prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio è eseguito annualmente e viene corrisposto mediante addebito sul conto corrente che il Contraente intrattiene con la Banca distributrice o mediante bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

La polizza ha durata annuale; la copertura assicurativa di tutte le garanzie è tuttavia estesa fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale estensione decade dalla data di decorrenza di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.



Come posso disdire la polizza?

A condizione che non siano stati denunciati sinistri, è possibile recedere dalla polizza entro 14 giorni dalla data di decorrenza recandosi presso gli sportelli bancari.

È inoltre possibile disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e si ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo a scadenza.

Assicurazione R.C. Auto

Autovetture e Autotassametri



BPM ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Impresa: Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Multiprotezione Auto

**Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è stato realizzato in data 11/2018
ed è l'ultimo disponibile**

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. Via del Lauro, n. 1; 20121; Milano.

Tel. (+39) 02 72235.081; Sito internet: www.bpmassicurazioni.it; E-mail: info@bpmassicurazioni.it

PEC: bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it

Bipiemme Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e coordinamento di Bipiemme Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita (a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010, 2964 del 22 febbraio 2012 e n. 3023 del 19 novembre 2012, ha sede legale e direzione generale in via del Lauro, 1 – 20121 Milano, Italia.
Telefono (+39) 02 72235.081, Indirizzo di posta elettronica info@bpmassicurazioni.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2017) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è pari a € 26.701.078, di cui il capitale sociale ammonta a € 22.000.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 1.047.112. Il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa alla fine del periodo di riferimento è pari a € 21.461.000, mentre il requisito patrimoniale minimo è pari a € 5.365.000. I fondi propri ammissibili sono pari a € 42.306.000 e il solvency ratio è pari al 197,13%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa disponibile sul sito internet dell'impresa (https://www.bpmassicurazioni.it/bpma/docs/SFCR_311217_Bipiemme_Assicurazioni.pdf)

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (R.C.A.)

La garanzia prevede la copertura dei danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. L'Impresa risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali previsti in polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	La polizza è stipulata per i seguenti importi: - € 6.070.000 per sinistro, nel caso di danni alle persone; - € 1.220.000 per sinistro, nel caso di danni alle cose. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	La polizza copre inoltre i seguenti rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria: - la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, escluse le aree aeroportuali; - la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con mezzi meccanici;

	- la responsabilità civile dei trasportati per i danni cagionati a terzi non trasportati; - la responsabilità civile per i danni causati alla sede stradale; - la responsabilità civile dell'istruttore, nel caso di autovetture che risultino adibite a scuola guida; - la responsabilità civile del Contraente, del Conducente e del Proprietario del veicolo per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, nel caso di autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente; - la responsabilità civile del Proprietario e del committente per i danni cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, nel caso di autovetture adibite anche al trasporto di cose. L'impresa risponde fino a € 1.000 per anno assicurativo dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico più vicino al luogo ove si è verificato il sinistro.
Tipo di guida	La polizza prevede la possibilità di avvalersi della clausola di guida esperta operante per Conducenti con patente conseguita da almeno 5 anni. In caso di mancato rispetto delle condizioni dichiarate, l'Impresa si riserva di esercitare il diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 1.500.
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Non previste.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non previste.	

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza. Le garanzie sono acquistabili sulla base di pacchetti di garanzie predefiniti.

ASSISTENZA. La sottoscrizione di questa garanzia è opzionale.	
Garanzie di base	La garanzia prevede una prestazione di aiuto immediato qualora il veicolo sia inutilizzabile o indisponibile. La garanzia prevede prestazioni differenti in territorio europeo, nei territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Sono previste infine delle prestazioni di assistenza al veicolo e di assistenza alla persona.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<u>Limitazioni:</u> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. <u>Esclusioni:</u> Oltre alle esclusioni indicate nel relativo DIP Danni, la garanzia Assistenza non viene prestata principalmente: - per eventi avvenuti durante gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; - per stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici; - in caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada; - qualora l'indisponibilità del veicolo sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria. <u>Rivalse:</u> non previste.

TUTELA LEGALE. La sottoscrizione di questa garanzia è opzionale.	
Garanzie di base	La garanzia prevede l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, civile e penale, conseguente ad un sinistro relativo al veicolo assicurato. Gli oneri oggetto della garanzia sono rimborsati entro il limite di € 5.000.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<u>Limitazioni:</u> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. <u>Esclusioni:</u> Oltre alle esclusioni indicate nel relativo DIP Danni, la garanzia Tutela Legale non viene prestata principalmente: - in materia fiscale ed amministrativa; - per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

	- per fatti conseguenti ad eventi naturali; - per vertenze contrattuali contro l'Impresa. <u>Rivalse</u> : non previste.
--	---

<i>INFORTUNI DEL CONDUCENTE. La sottoscrizione di questa garanzia è opzionale.</i>	
Garanzie di base	La garanzia prevede la copertura del conducente del veicolo per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione entro i limiti di € 100.000.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<u>Limitazioni</u> : Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. <u>Esclusioni</u> : Oltre alle esclusioni indicate nel relativo DIP Danni, la garanzia Infortuni non viene prestata principalmente: - per gli infortuni subiti in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; - nel caso di infarto; - per gli infortuni che si siano verificati in stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. <u>Rivalse</u> : non previste.

<i>FURTO. La sottoscrizione di questa garanzia è opzionale.</i>	
Garanzie di base	La garanzia prevede la copertura dei rischi derivanti dal furto o rapina, nonché per i danni diretti subiti nell'esecuzione o nel tentativo di esecuzione di tali reati entro il limite del valore assicurato del veicolo, dedotti eventuali franchigie e scoperti indicati in polizza.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<u>Limitazioni</u> : Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. <u>Esclusioni</u> : Oltre alle esclusioni indicate nel relativo DIP Danni, la garanzia Furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza o in caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi e/o dispositivi di accensione nel veicolo. <u>Rivalse</u> : non previste.

<i>INCENDIO. La sottoscrizione di questa garanzia è opzionale.</i>	
Garanzie di base	La garanzia prevede la copertura dei danni subiti a seguito di incendio entro il limite del valore assicurato del veicolo, dedotti eventuali franchigie e scoperti indicati in polizza.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<u>Limitazioni</u> : Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. <u>Esclusioni</u> : Oltre alle esclusioni indicate nel relativo DIP Danni, la garanzia Incendio non comprende i danni: - causati da bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici cui non faccia seguito un incendio; - agli impianti elettrici, conseguenti a fenomeno elettrico, non seguiti da incendio; - alle cose trasportate. <u>Rivalse</u> : non previste.

<i>RICORSO TERZI DA INCENDIO. La sottoscrizione di questa garanzia è opzionale.</i>	
Garanzie di base	La garanzia prevede la copertura della responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati a terzi a seguito di incendio entro il limite di € 260.000, dedotti eventuali franchigie e scoperti indicati in polizza.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<u>Limitazioni:</u> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. <u>Esclusioni:</u> Oltre alle esclusioni indicate nel relativo DIP Danni, la garanzia Ricorso terzi da incendio non comprende multe, ammende o spese di giustizia penale. <u>Rivalse:</u> non previste.
--	--

<i>EVENTI SPECIALI. La sottoscrizione di questa garanzia è opzionale.</i>	
Garanzie di base	La garanzia prevede la copertura dei danni subiti dal veicolo a seguito di: - evento naturale, evento sociopolitico, atto vandalico, entro il limite del valore assicurato del veicolo ed indicato in polizza; - la rottura dei cristalli fino alla concorrenza di € 550 per anno assicurativo. Eventuali franchigie e scoperti sono indicati in polizza.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<u>Limitazioni:</u> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. <u>Esclusioni:</u> Oltre alle esclusioni indicate nel relativo documento DIP Danni, nel caso di Eventi naturali, Eventi sociopolitici e Atti vandalici, non sono compresi principalmente: - i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli; - i danni subiti dal veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di rapina. Nel caso di Cristalli, non sono compresi principalmente i danni: - causati da rigature e segnature, provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli, nonché conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi; - causati da eventi naturali, atti vandalici, eventi sociopolitici, furto e rapina, consumati o tentati; agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. <u>Rivalse:</u> non previste.

<i>COLLISIONE. La sottoscrizione di questa garanzia è opzionale.</i>	
Garanzie di base	La garanzia prevede la copertura dei danni subiti a seguito di collisione con altri veicoli entro il limite del valore assicurato, dedotti eventuali franchigie e scoperti indicati in polizza.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<u>Limitazioni:</u> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. <u>Esclusioni:</u> Oltre alle esclusioni indicate nel relativo documento DIP Danni, la garanzia Collisione non comprende principalmente i danni: - per i sinistri verificatisi su sede stradale non destinata alla circolazione dei veicoli; - avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite; - derivanti dal traino di soccorso, attivo o passivo. <u>Rivalse:</u> non previste.

<i>ESTENSIONE KASKO. La sottoscrizione di questa garanzia è opzionale.</i>	
Garanzie di base	La garanzia prevede la copertura dei danni subiti a seguito di urto contro corpi fissi, collisione con veicoli non identificati o con animali, ribaltamento ed uscita di strada, entro il limite del valore assicurato, dedotti eventuali franchigie e scoperti indicati in polizza.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<u>Limitazioni:</u> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. <u>Esclusioni:</u> Oltre alle esclusioni indicate nel relativo documento DIP Danni, la garanzia Estensione Kasko non comprende principalmente: - i danni cagionati da operazioni di carico e scarico dal veicolo; - i danni avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite; - i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada". <u>Rivalse:</u> non previste.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: - In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve contattare entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza il seguente numero: Numero verde 800.055.177 dall'Italia o +39.011.7417.266 dall'Estero fornendo i dettagli del sinistro, indicando la presenza di eventuali testimoni. - In caso di: - o collisione tra 2 veicoli a motore identificati ed assicurati muniti della targa con esclusione dei sinistri che vedono coinvolte le macchine agricole; - o sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano; - o veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano; - o assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili, si applica la Procedura di Risarcimento diretto (procedura CARD), per cui il soggetto danneggiato chiederà il risarcimento del danno direttamente alla sua impresa di assicurazione. Diversamente non potrà essere applicata la procedura di Risarcimento Diretto; il soggetto danneggiato dovrà quindi rivolgersi alla compagnia di controparte per ottenere l'indennizzo. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere invece rivolta alla compagnia di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso: CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Telefono +39.06.8596 sito internet www.consap.it
	Assistenza diretta/in convenzione: una volta denunciato il sinistro, l'Assicurato ha la facoltà di utilizzare, per la fornitura delle prestazioni, strutture o centri convenzionati con l'Impresa e/o con la Centrale Operativa.
	Rimborso del sinistro per evitare il malus: - L'Assicurato può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio in caso di sinistro R.C. Auto per propria responsabilità, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri causati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua della Polizza; - per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro CARD, l'Assicurato deve rivolgersi alla compagnia designata tramite la quale viene fatta richiesta alla CONSAP per conoscere l'ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso.
	Gestione da parte di altre imprese: Per la garanzia Assistenza, deve essere presentata denuncia alla Centrale Operativa di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno), attivabile a mezzo: Numero verde 800.055.177 dall'Italia o +39.011.7417.266 dall'Estero posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it Per la garanzia Tutela Legale, l'Assicurato deve presentare ad ARAG immediata denuncia, componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 800.189.542 (per l'Italia) Linea urbana +39045.82.904.55 (per l'Estero)
	Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; per la

	garanzia R.C. Auto il termine di 2 anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all' Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Ove dall'esito delle verifiche effettuate si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del premio su basi differenti o circostanze che influissero sulla valutazione del rischio, l'Impresa provvederà alla riclassificazione del contratto e avrà titolo di esigere l'eventuale conguaglio di premio.
Obblighi dell'impresa	Con riferimento alla procedura di Risarcimento Diretto, in caso di richiesta danni completa, l'Impresa deve procedere all'offerta ovvero deve comunicare all' Assicurato i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche: - per i danni a cose: entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il Modulo di Denuncia del sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro 60 giorni, diversamente, qualora il Modulo di Denuncia del sinistro sia sottoscritto da un solo Conducente; - nel caso di lesioni personali o decesso: entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta. Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di Risarcimento Diretto, l'Impresa deve formulare l'offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del Modulo di Denuncia del sinistro da parte dei conducenti coinvolti). In caso di sinistri mortali o con lesioni, l'offerta – o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista. L'Impresa può decidere, entro i termini di cui sopra, di non formulare l'offerta motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione. Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'Impresa corrisponde comunque la somma offerta entro 30 giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	- Il premio, comprensivo di imposte e contributo al S.S.N. e la sua corresponsione è dovuta per tutto il periodo assicurativo. - La polizza non prevede la possibilità di frazionare il premio. Il pagamento del premio è perciò annuale ed avviene alla conclusione del contratto.
Rimborso	Il contraente ha diritto al rimborso del premio: - in caso di ripensamento dopo la stipulazione, in assenza di sinistri, - in caso di risoluzione per cessazione del rischio in corso di contratto, - in caso di diminuzione del rischio assicurato. L'Impresa, espletate le opportune verifiche, procederà a rimborsare la parte di premio pagata e non fruita, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	La presente polizza non prevede la possibilità di sospendere la copertura.

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	La polizza non prevede il tacito rinnovo a scadenza sia per la garanzia R.C. Auto che per le garanzie accessorie (Infortuni del conducente, Assistenza, Tutela Legale, etc.).

Ripensamento dopo la stipulazione	A condizione che non siano stati denunciati sinistri, è possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di decorrenza.
Risoluzione	È possibile risolvere il contratto nel caso di cessazione documentata del rischio (vendita, conto vendita, demolizione, etc.) in corso di contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chiunque necessiti di assicurare un veicolo a motore per la copertura R.C. Auto.



Quali costi devo sostenere?

- Costi intermediazione

La quota parte media percepita dagli intermediari per il prodotto **Multiprotezione Auto** è pari all'**8,5%**. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi lordi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: BIPIEMME ASSICURAZIONI S.P.A. Gestione Reclami Via del Lauro n. 1, 20121 MILANO Fax 02.85964440 Indirizzo e-mail: reclami@bpmassicurazioni.it PEC: bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it L'impresa dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS Via del Quirinale 21 – 00187 Roma Fax 06.42.13.32.06 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa (obbligatorio).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.



GRUPPO **BPMVITA**

per te ci siamo noi

Polizza **MULTIPROTEZIONE** **AUTO**

Autovetture e Autotassametri

Contratto di Assicurazione
Multirischi di tipo individuale
Condizioni di Assicurazione ed. 01/2019

Il presente documento è stato redatto nel mese di novembre 2018 e i dati in esso contenuti sono aggiornati a novembre 2018



Condizioni di Assicurazione

Polizza MULTIPROTEZIONE AUTO

Autovetture e Autotassametri

SOMMARIO

GLOSSARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PARTE I - Condizioni Generali di Assicurazione

PARTE II – Condizioni Particolari di Assicurazione

PARTE III – Denuncia e gestione dei sinistri

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

GLOSSARIO

A	Accessori	Le parti aggiuntive stabilmente installate sul veicolo, con esclusione di quanto indicato nella definizione "Apparecchi audio-fono visivi", che possono essere: - di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso; - optional, se costituiscono installazione od apparecchiatura stabilmente installate a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso.
	Apparecchi audio-fono-visivi	Apparecchi radio, lettori di CD, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi stabilmente installati sul veicolo.
	Aree Aeroportuali	Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
	Assicurato	Il soggetto nell'interesse della quale è stipulato il contratto. Per la garanzia relativa alla Responsabilità Civile si intende la persona fisica o giuridica la cui responsabilità, per legge, deve essere assicurata in relazione alla circolazione del veicolo (R.C. Auto). Per la garanzia Assistenza vedere l'apposita sezione.
	Assicurazione	Insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la Polizza.
	Assicurazione a valore a nuovo	Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l'Assicurato senza ricorrere all'applicazione del degrado d'uso sui pezzi di ricambio.
	Assicurazione a valore commerciale	Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l'Assicurato applicando il degrado d'uso sui pezzi di ricambio.
B	Attestazione (Attestazione sullo stato del rischio)	Il documento che la compagnia di assicurazioni è tenuta a rilasciare e nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato (tra cui, secondo la vigente normativa, la classe di merito CU assegnata, il numero e la tipologia dei sinistri degli ultimi anni).
	Avente diritto	La persona fisica o giuridica che, se persona diversa dal Contraente, ha diritto alla consegna dell'Attestazione sullo stato del rischio, ovvero: - il Proprietario, - nel caso di usufrutto l'usufruttuario, - nel caso di patto di riservato dominio, l'acquirente, - nel caso di locazione finanziaria, il locatario.
	Banca	Banco BPM S.p.A. che svolge attività di intermediazione assicurativa dietro incarico dell'Impresa, consistente nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o alla esecuzione dei contratti stipulati.
C	Bipiemme Assicurazioni	Bipiemme Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.
	Capitale assicurato	Valore attribuito alle cose assicurate ed indicato in Polizza. Al momento della stipula della Polizza il capitale assicurato è determinato in base al valore disponibile per il veicolo così come risultante dalla rivista Quattroruote. In occasione del rinnovo della Polizza, per le autovetture, l'Impresa aggiorna automaticamente il capitale assicurato in base al valore del veicolo riportato sull'ultima edizione della rivista Quattroruote disponibile al momento dell'elaborazione della proposta di rinnovo. Nel caso dell'assicurazione Infortuni del conducente l'importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.
	Carta Verde	Il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la



		cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull'intero territorio dello Spazio Economico Europeo.
	Certificato di assicurazione	Il documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio e che comprova la copertura assicurativa.
	Codice della Strada	Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
	Codice delle Assicurazioni Private	Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni Private.
	Conducente abituale	È la persona fisica, indicata in Polizza, che guida il veicolo con più frequenza.
	Consap	La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).
	Contraente	La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il premio.
D	Degrado d'uso	Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.
	Distributore	Banco BPM S.p.A.
F	Fenomeno elettrico	Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.
	Franchigia	La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.
	Furto	Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per gli altri.
I	Impresa	Bipiemme Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.
	Incendio	Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
	Isvap	(vedi Ivass)
	Ivass	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.
M	Massimale	La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.
P	Periodo di assicurazione	Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
	Periodo di osservazione	Il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.
	Polizza	La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale Bipiemme Assicurazioni presta la garanzia assicurativa.
	Premio	Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.
Q	Quattroruote	Pubblicazione edita dall'Editoriale Domus.
R	Regola proporzionale	Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro (sottoassicurazione), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del sinistro. È prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
	Responsabilità paritaria	Ricorre nei casi in cui la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.



	Responsabilità principale	Nel caso in cui il sinistro coinvolga 2 veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di 2 veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
	Risarcimento diretto	Procedura che prevede che in caso di sinistro tra 2 veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro R.C. Auto. Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento diretto vedi l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005).
	Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
	Rivalsa	Il diritto dell'Impresa di recuperare nei confronti del Contraente e dell'Assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l'Impresa stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
S	Scoperto	Parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.
	Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
	Sottoassicurazione	Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del sinistro (ved. Regola proporzionale).
	Stabilmente installato	Sono considerati "Stabilmente installati" gli accessori e gli apparecchi audio-fono-visivi che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli Apparecchi audio-fono-visivi con frontalino estraibile.
V	Valore a nuovo	Il valore di listino "Automobili Nuove" riportato dalla rivista "Quattroruote".
	Valore commerciale	Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus.



Definizioni specifiche relative alla garanzia Infortuni del conducente

A	Assicurato	È il Conducente, in possesso della prescritta abilitazione, che si trova con il consenso del Contraente o del Proprietario alla guida del veicolo indicato in Polizza.
B	Beneficiario	Gli eredi, stabiliti secondo le norme della successione legittima o testamentaria, a cui deve essere pagato il capitale previsto in Polizza in caso di morte dell'Assicurato in conseguenza di infortunio.
F	Frattura	Soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da Infortunio. S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso.
I	Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.
	Invalidità permanente	Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.



Definizioni specifiche relative alla garanzia Assistenza

A	Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Il Conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti c), g), h), n), p) e r) dell'Art. 26.4, le persone trasportate a bordo del veicolo.
	Assistenza ("servizio di	Le prestazioni di immediato aiuto che Bipiemme Assicurazioni si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito



	assistenza" o "servizio")	del verificarsi di un evento fortuito.
C	Centrale operativa	Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di Assistenza previsti in Polizza.
G	Guasto	Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
I	Impossibilità di utilizzo	Immobilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.
	Incidente	Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
P	Percorsi fuoristrada	Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'art. 2 del Codice della Strada.
S	Struttura sanitaria	Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.



Definizioni specifiche relative alla garanzia Tutela Legale

A	Ammenda	Pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa, pena pecuniaria prevista per i delitti.
	Arbitrato	Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
	Assistenza giudiziale	Attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
	Assistenza stragiudiziale	Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
C	Calamità Naturale	Lo stato di calamità, è una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall'ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale.
	Caso assicurativo	Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'Assicurazione.
	Contributo Unificato	Imposta di bollo sugli Atti giudiziari – contributo unificato istituito dall'art. 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 11.
	Costituzione di Parte Civile	Il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento



		in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.
	Controparte	La parte avversaria in una controversia.
	Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)	Svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
	Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)	Libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.
D	Danno di natura contrattuale	Danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
	Danno extracontrattuale	Danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
	Delitto colposo	È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
	Delitto doloso	Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
	D.P.R.	Il decreto del presidente della Repubblica.
E	Esecuzione forzata	L'attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in: - Espropriazione forzata, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione; - Esecuzione forzata in forma specifica, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione. Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi le sentenze, le scritture private autenticate (es cambiali), gli atti ricevuti da notaio o altro PU.
	Extragiudiziale	Nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).
F	Fatto illecito	Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
I	Incidente	Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.
M	Multa	Vedi ammenda.
N	Noleggio	In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (canone).
	Notifica	Attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale.
P	Prescrizione	È un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di



		certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.
	Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
R	Reato	Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
	Responsabilità contrattuale	Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
	Responsabilità extracontrattuale	Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
	Rescissione	Attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.
	Ricorso amministrativo	È quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc.
	Risoluzione	È un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.
S	Sanzioni amministrative	La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
	Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato)	Giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
	Spese di giustizia	Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
	Spese di soccombenza	Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
	Spese legali	Onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
	Spese liquidate	Spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
	Spese peritali	Somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
T	Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
	Tutela legale	L'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 - artt. 163/4 e 173/4 e correlati.



U	Unico caso assicurativo	Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.
V	Valore in lite	Determinazione del valore della controversia.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PARTE I - Condizioni Generali di Assicurazione

ART. 1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Ove dall'esito delle verifiche effettuate si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del premio su basi differenti o circostanze che influissero sulla valutazione del rischio, l'Impresa provvederà alla riclassificazione del contratto e avrà titolo di esigere l'eventuale conguaglio di premio sulla base della tariffa in vigore alla data di effetto del contratto. Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze da parte del Contraente - al momento della stipulazione del contratto - relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento dell'indennizzo non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave; altrimenti, in assenza di dolo o colpa grave, l'indennizzo è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Il Contraente è inoltre tenuto a comunicare immediatamente a Bipiemme Assicurazioni ogni successiva variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come, ad esempio: variazione tipologia e caratteristiche tecniche del veicolo, variazione residenza anagrafica del Conducente abituale); in caso di mancata comunicazione, il pagamento dell'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, secondo quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi, quindi, nei casi in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, Bipiemme Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista da tale norma.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA – DIRITTO DI RECESSO

Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza. Il Contraente titolare di conto corrente presso la Banca può effettuare il pagamento tramite addebito sul conto corrente. Il Contraente non titolare di conto corrente presso la Banca può effettuare il pagamento tramite bonifico sul conto corrente dell'Impresa.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A condizione che non abbia denunciato sinistri, il Contraente può esercitare il recesso dall'assicurazione entro 14 giorni dalla data di decorrenza della prima Polizza recandosi presso gli sportelli della Banca, restituendo il Certificato di assicurazione e la Carta Verde. L'Impresa, solo a fronte della verifica della documentazione ricevuta, procederà con il completamento del recesso rimborsando al Contraente la parte di premio pagata e non fruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno di consegna della documentazione di cui sopra.

A fronte di una richiesta di recesso, l'Impresa si riserva il diritto di non procedere se il Contraente non avrà restituito tutta la documentazione necessaria. In caso di dichiarazione mendace da parte del Contraente l'Impresa eserciterà l'azione di rivalsa in caso di sinistro.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta; tuttavia Bipiemme Assicurazioni manterrà operante la garanzia per la Responsabilità Civile Auto e le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

ART. 4 RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Bipiemme Assicurazioni può tuttavia formulare, di anno in anno, una proposta di proroga/ rinnovo comunicando al Contraente il premio da corrispondere. Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di proroga/rinnovo del contratto mediante il pagamento del premio propostogli.

Le modalità per attivare la proroga/rinnovo del contratto sono di seguito indicate.

Bipiemme Assicurazioni:

- 1) emette avviso di scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
- 2) formula la proposta di proroga/rinnovo e comunica direttamente o tramite il Distributore il premio da

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



corrispondere.

Il Contraente:

3) entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto accetta la proposta di proroga/ rinnovo provvedendo al pagamento premio richiesto;

4) riceve i documenti di Polizza senza ulteriori formalità.

Il rapporto assicurativo conseguentemente prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.

Il Contraente che, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda estendere il contenuto del contratto a nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse, dovrà stipulare un nuovo contratto.

ART. 5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo Bipiemme Assicurazioni rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'Assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.

Eventuali ulteriori limitazioni per le singole garanzie sono indicate nella Parte II - Condizioni Particolari di Assicurazione.

ART. 6 ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste per le garanzie Responsabilità Civile Auto indicate nell'apposita sezione, per tutte le altre garanzie valgono le seguenti esclusioni.

L'Assicurazione non comprende, salva specifica pattuizione:

- i danni provocati da Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- i danni e gli infortuni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada;
- i danni e gli infortuni avvenuti qualora il veicolo non sia abilitato alla circolazione (es. mancata revisione);
- gli apparecchi audio-fono-visivi la cui presenza non sia documentabile;
- i danni provocati da uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine ed alluvioni, ghiaccio;
- i danni verificatisi in conseguenza di atti dolosi di terzi, manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- i danni, i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stragiudiziali e gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni e gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra o insurrezione;
- i danni e gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- per i veicoli provvisti di teloni (teli di grandi dimensioni, specialmente impermeabili, usati per riparare merci o materiali da trasportare), i danni a questi ultimi sono risarciti solo in presenza di altri danni al veicolo;
- i danni alle merci, ai bagagli, agli effetti d'uso personale in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato e dei soggetti enumerati dal 2° comma dell'art. 129, del D. Lgs n. 209/2005;
- i danni cagionati a animali eventualmente trasportati al momento del sinistro;
- i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo o contaminazione;
- i danni e gli infortuni derivanti o agevolati da dolo e colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo;
- le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso o eventuali pregiudizi anche fiscali;
- i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi degli eventi coperti dalle garanzie indicate in Polizza.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



ART. 7 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, ovvero di consegna dello stesso in conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Bipiemme Assicurazioni. Come previsto dall'art. 171 del Codice delle Assicurazioni Private, il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

- a) **SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO:** l'alienante, previa consegna al Distributore al quale è **assegnato il contratto dei documenti comprovanti il trasferimento di proprietà del veicolo o la consegna dello stesso in conto vendita, nonché della restituzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde**, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà della medesima tipologia del veicolo alienato.

Bipiemme Assicurazioni rilascia i nuovi documenti assicurativi e procede all'eventuale aumento o diminuzione del premio in corso sulla base della tariffa vigente sul contratto sostituito, dal giorno della consegna di tutta la documentazione sopra indicata.

In caso di consegna del veicolo in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore (soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura).

- b) **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:** **il contratto si risolve dal giorno in cui vengono consegnati a Bipiemme Assicurazioni i documenti comprovanti il trasferimento di proprietà del veicolo o la consegna dello stesso in conto vendita, unitamente al Certificato di assicurazione e alla Carta Verde;** in tale caso Bipiemme Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di premio pagata e non fruita in ragione di 1/360 del premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno di consegna dei predetti documenti e fino alla data di scadenza indicata nel Certificato di assicurazione.

- c) **CESSIONE DEL CONTRATTO:** nel caso di trasferimento di proprietà che comporti la cessione del contratto di assicurazione, **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Bipiemme Assicurazioni, contestualmente al passaggio di proprietà, la quale, previa restituzione del Certificato di assicurazione, Carta Verde e della relativa documentazione probatoria attestante la vendita**, prenderà atto della cessione attraverso la sostituzione di Polizza a favore del nuovo Proprietario. **Valgono inoltre le seguenti condizioni:**

- **non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto, fatta salva la variazione della residenza del cessionario;**
- **Bipiemme Assicurazioni non rilascerà l'Attestazione sullo stato del rischio;**
- **il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e nel caso in cui il cessionario volesse continuare il rapporto assicurativo con Bipiemme Assicurazioni dovrà stipulare un nuovo contratto.**

In assenza di comunicazione probante il trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.

ART. 8 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

Nel caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il Contraente deve darne tempestivamente notizia a Bipiemme Assicurazioni fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente e restituendo, qualora ne sia ancora in possesso, il Certificato di assicurazione e la Carta Verde. Tale comunicazione deve essere effettuata anche qualora la garanzia Furto non sia stata acquistata.

Il contratto di assicurazione si risolve a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente e Bipiemme Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di premio pagata e non fruita in ragione di 1/360 del premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia e fino alla data di scadenza indicata nel Certificato di assicurazione.

In ogni caso, il premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro è dovuto per l'intero periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

ART. 9 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Bipiemme Assicurazioni, restituendo il Certificato di assicurazione e la Carta Verde al Distributore al quale è assegnato il contratto. Il Contraente deve inoltre consegnare al Distributore:

- **in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, la copia del certificato di radiazione al PRA comprovante la restituzione della Carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione,**
- **in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme vigenti.**

Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario). In questi casi il contratto si risolve **dal giorno in cui vengono consegnati al Distributore i predetti documenti e**



Bipiemme Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di premio pagata e non fruita in ragione di 1/360 del premio annuo, **al netto di imposte e contributi**.

Qualora il Certificato di assicurazione e la Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dal giorno di restituzione della Carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.

Con riferimento agli ART. 7, ART. 8 e ART. 9 della presente Parte I, Bipiemme Assicurazioni:

- **avrà facoltà di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per i sinistri denunciati dopo la data di perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato a seguito della mancata o intempestiva comunicazione della perdita del possesso/vendita del veicolo e della mancata restituzione del Certificato di assicurazione e Carta Verde;**
- **si riserva la facoltà di richiedere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Contraente ed attestante la distruzione o perdita di possesso o smarrimento di Certificato e Carta Verde.**

ART. 10 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; per la garanzia Responsabilità Civile il termine di 2 anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

ART. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per quanto non diversamente regolato, **tutte le comunicazioni inerenti il contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata all'attenzione di:**

Bipiemme Assicurazioni S.p.A.,
Via del Lauro, 1 - 20121 Milano MI,
Fax +39.02.72235.080,

e-mail certificata: gestioneclienti.bpmaassicurazioni@pec.it

oppure al Distributore al quale è assegnato il contratto di assicurazione.

ART. 12 IMPOSTE, TASSE e CONTRIBUTI

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, **sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Bipiemme Assicurazioni.**

ART. 13 LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO E SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Come previsto dall'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private, il contratto è regolato dalla legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato.

Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia. In ogni caso, le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dall'ordinamento Italiano, prevalgono su quelle della legge eventualmente diversa che le parti scegliessero di applicare al contratto; qualora il contratto preveda garanzie destinate ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.

Il contratto assicurativo proposto da Bipiemme Assicurazioni prevede la scelta, quale legislazione applicabile al contratto ed a tutte le garanzie, della legislazione Italiana.

Si ricorda che la normativa attuale prevede, quale condizione di procedibilità all'azione giudiziaria, l'obbligo di esperire i procedimenti alternativi alla risoluzione delle controversie.

Per la risoluzione di controversie civili in materia di contratti assicurativi, escluso il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche) ha previsto l'obbligo rivolgersi ad un Organismo di Mediazione, da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Per quanto concerne il risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti, il Decreto Legge del 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge del 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto il procedimento di negoziazione assistita, che consiste in un accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti, con l'assistenza di avvocati regolarmente iscritti all'albo, convengono al fine risolvere in via amichevole una controversia.



Le richieste di adesione ai procedimenti sopradescritti può essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione (in caso di Mediazione) o dell'avvocato (in caso di negoziazione assistita), presso il Servizio Legale e Societario di Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Via del Lauro 1, 20121 Milano, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it

ART. 14 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n. 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto.

ART. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le disposizioni del Codice Civile e le Leggi ed i Regolamenti vigenti.

PARTE II – Condizioni Particolari di Assicurazione

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

ART. 16 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 16.1. Oggetto dell'assicurazione

Bipiemme Assicurazioni assicura, in conformità alle norme di legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i massimali indicati sul contratto** le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in Polizza (Autovettura o Autotassametro).

L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dal traino di:

- carrelli appendice a non più di 2 ruote, definiti dall'art. 56 del Codice della Strada, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- rimorchi (targati), definiti dall'art. 56 del Codice della Strada, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il veicolo traina un rimorchio munito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al veicolo trainante; in questo caso l'Assicurato dovrà pagare un premio aggiuntivo. **Per il danno a terzi dei rimorchi staccati dalla motrice è invece necessario stipulare una copertura separata.**

Art. 16.2. Condizioni aggiuntive

Bipiemme Assicurazioni inoltre assicura, sulla base di quanto di seguito indicato, i seguenti rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria:

- 1) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, **escluse le aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione;**
- 2) la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- 3) la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in Polizza, per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato; **sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo, nonché i danni al veicolo stesso;**
- 4) la responsabilità civile per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, **purché conseguenti alla circolazione del veicolo;**
- 5) PER LE AUTOVETTURE CHE RISULTINO ADIBITE A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità civile dell'istruttore; inoltre, sono considerati terzi: l'esaminatore, l'allievo conducente - anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame - e l'istruttore, quest'ultimo **soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;**
- 6) PER AUTOTASSAMETRI E AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE: la responsabilità civile del Contraente, del Conducente e del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento;**
- 7) PER LE AUTOVETTURE ADIBITE, IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, ANCHE AL TRASPORTO DI COSE: la responsabilità civile del Proprietario e del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate, in custodia o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. L'estensione non opera nel caso in cui siano assicurati veicoli con targa CRI oppure destinati a noleggio o locazione.**

Bipiemme Assicurazioni S.p.A., inoltre, risponde fino alla concorrenza di € 1.000 per anno assicurativo, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico più vicino al luogo ove si è verificato il sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti (1), (3), (5), (6) e (7), **i massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive e delle sopra richiamate estensioni.**

Art. 16.3. Esclusioni e rivalse

Salvo che non sia diversamente convenuto, l'assicurazione non è operante:

- a) per i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente responsabile del sinistro;
- b) se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- c) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d) nel caso di veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- e) per i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili;
- f) nel caso di veicolo dato a noleggio con Conducente, qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal Proprietario, da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale, purché esista un rapporto di collaborazione conforme alle normative vigenti;
- g) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di circolazione o Certificato di circolazione;
- h) in caso di dolo del Conducente;
- i) nel caso di veicolo messo in circolazione non in conformità alle vigenti disposizioni previste dal Codice della Strada (es. mancata revisione);
- j) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- k) per danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9-bis del Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141 del Codice della Strada;
- l) se il Conducente al momento del sinistro guidava con patente scaduta;
- m) se il Conducente al momento del sinistro si trovava in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- n) per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua e del suolo, determinati da qualunque causa;
- o) per i danni diretti ed indiretti causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) ed avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
- p) se il Conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso;
- q) i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della Strada.

Nei predetti casi e in tutti i casi in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, Bipiemme Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista da tale norma.

Limitatamente alla guida in stato d'ebbrezza, Bipiemme Assicurazioni S.p.A. rinuncerà alla rivalsa se il tasso alcolemico rilevato risultasse inferiore o uguale al limite previsto dalla normativa vigente aumentato del 50%; l'Impresa limiterà invece la rivalsa per la somma liquidata con il massimo di € 1.500 solo nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e solamente per il primo sinistro.

Per i sinistri successivi al primo, il limite del tasso alcolemico oltre il quale Bipiemme Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa totale dovrà essere superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore.

Bipiemme Assicurazioni **rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa, se al momento del sinistro il Conducente:**

- non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- non era abilitato alla guida in quanto figlio minore non emancipato o persona soggetta a tutela (art. 2048 del Codice Civile) del Proprietario o del locatario del veicolo, purché la circolazione sia avvenuta all'insaputa del genitore o del tutore;
- guidava con patente scaduta da meno di 180 giorni, **purché la patente venga rinnovata entro 90 giorni dalla data del sinistro alle stesse condizioni precedentemente esistenti, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso; è in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

Art. 16.4. Qualifica di terzi, soggetti esclusi

L'assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal Conducente del veicolo responsabile del sinistro. In tale ipotesi sono inoltre esclusi i soli danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente del veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto (a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto (b).



Art. 16.5. Attestazione sullo stato del rischio

Sulla base della vigente normativa, almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, Bipiemme Assicurazioni consegna per via telematica l'Attestazione sullo stato del rischio al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto.

In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al Proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto:

- i. per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio dell'impresa, con la consegna al soggetto Avente diritto già indicato in Polizza come Proprietario;
- ii. per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

L'Attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso, viene consegnata anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto per furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà o cessata circolazione del veicolo.

Il Contraente e l'Avente diritto, inoltre:

- possono richiedere la stampa dell'Attestazione presso la filiale della Banca presso la quale è stato concluso il contratto;
- hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l'invio per via telematica, dell'Attestazione sullo stato del rischio.

Le Attestazioni sullo stato del rischio così rilasciate non possono essere utilizzate in sede di stipula di un nuovo contratto in quanto la situazione assicurativa verrà acquisita direttamente dell'assicuratore in via telematica.

Le informazioni in esso contenute sono definite dalla normativa vigente.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'Attestazione sullo stato del rischio né all'applicazione del malus.

In caso di sinistri, con 2 o più veicoli, cui sia stata attribuito un grado di responsabilità paritaria tra i conducenti ai veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus.

In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'Attestazione della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus.

Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'Attestazione dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.

Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare a Bipiemme Assicurazioni al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi dell'eventuale facoltà contrattualmente prevista.

Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più compagnie di assicurazione, l'Attestazione viene rilasciata dalla delegataria.

Bipiemme Assicurazioni non rilascia l'Attestazione sullo stato del rischio nel caso di:

- **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 anno;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà o cessata circolazione del veicolo;**
- **cessione del contratto per trasferimento di proprietà del veicolo assicurato.**

L'Attestazione sullo stato del rischio conserva validità per un periodo di 5 anni a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce. Decorso 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui sopra, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal Contraente o dal Proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

Art. 16.6. Formula tariffaria "Bonus/Malus Auto"

La formula tariffaria "Bonus/Malus Auto" di Bipiemme Assicurazioni prevede riduzioni o aumenti di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi d'osservazione", definiti dal successivo Art. 16.6.1. Si articola in 49 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe "i-30" alla classe "i18" (classi interne o CI).

Art. 16.6.1. Periodi di osservazione della sinistralità

Come previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e successive modifiche ed integrazioni, per l'applicazione delle regole evolutive, sia della classe di merito interna sia della classe di merito CU, sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



1. in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
2. per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Art. 16.6.2. Classe di merito di conversione universale (Classe CU)

A. Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale

1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati:
 - 1.1. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):

Tabella 1	
Anni senza sinistri	Classe di x\merito CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B.: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

- 1.2. Si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (esclusa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di 1 sinistro);
- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei 2 sinistri);
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per 2 anni senza sinistri + 4 per 2 sinistri).

2. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza (classe interna o "CI"), tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e classe interna (CI).

Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e classe interna CI	
Classe CU indicata nell'Attestazione rilasciata dall'altra impresa	Classe di assegnazione Bipiemme Assicurazioni (classe interna o CI)
1	i-3 (con Attestazione completa - nessun NA o ND e assenza di sinistri)
1	i1
2	i2
3	i3
4	i4
5	i5
6	i6
7	i7
8	i8
9	i9
10	i10
11	i11
12	i12
13	i13
14	i14
15	i15
16	i16
17	i17
18	i18

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

**B. Regole di assegnazione della classe di merito CU e CI e documentazione da consegnare**

In fase di sottoscrizione, l'Impresa acquisisce direttamente l'Attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio. Qualora l'Attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, l'Impresa acquisisce telematicamente l'ultima Attestazione utile e richiederà al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Assunto il contratto, Bipiemme Assicurazioni verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto.

Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e Bipiemme Assicurazioni non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultima Attestazione presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza di Attestazione utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica l'Attestazione, l'Impresa richiede al Contraente una dichiarazione per ricostruire la storia assicurativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l'Impresa potrà acquisire precedenti Attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione (CU=CI=18).

Di seguito, nella Tabella 3, si riepilogano le regole di assegnazione della classe di merito CU e CI e la documentazione da consegnare.

Tabella 3 - Regole di assegnazione della classe di merito CU e CI e documentazione da consegnare

	SITUAZIONE VEICOLO	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE	CLASSE CI DI ASSEGNAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
1	Mancata esibizione della Carta di circolazione e il relativo foglio complementare/il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto, attestazione sullo stato del rischio scaduto da più di 5 anni	Classe 18	Classe i18	1) Copia della Carta di circolazione (ove disponibile)
2	Veicolo immatricolato dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe 14	Classe i14	1) Copia della Carta di circolazione con passaggio di proprietà o, se non disponibile, copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto
3	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta	Classe 14	Classe i13	1) Copia della Carta di circolazione
4	Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o cessione di contratto – applicazione comma 4 bis dell'art.134 del D. Lgs. 209/2005, c.d. "Legge Bersani" (valido solo per persone fisiche)	Classe CU risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa al veicolo della medesima tipologia già assicurato	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione con passaggio di proprietà o, se non disponibile, copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Autocertificazione attestante l'appartenenza allo stesso nucleo familiare del soggetto di cui si intende recuperare la classe di merito
5	Veicolo proveniente da altra compagnia con attestazione scaduta da non più di 5 anni	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	CI calcolata come da Tabella 2	1) Copia della Carta di circolazione
6	Veicolo con Attestazione sullo stato del rischio scaduta da meno di 5 anni e decorsi più di 15 giorni dalla scadenza del contratto	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione 2) Dichiarazione riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea
7	Veicolo rubato, venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione con Attestazione scaduta da non oltre 5 anni	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 2) Copia della Carta di circolazione

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



8	Veicolo ritirato dal conto vendita in quanto invenduto e veicolo ritrovato dopo furto	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione 2) Documento attestante il rientro in possesso del veicolo
9	Veicolo già assicurato all'estero da non oltre 5 anni	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non riporta le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	Uguale a Classe CU	1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa 2) Copia della Carta di circolazione
10	Veicolo già assicurato con contratto di Leasing operativo o finanziario o in noleggio a lungo termine in scadenza (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi)	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto 2) Copia della Carta di circolazione
11	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione 2) Copia del contratto temporaneo 3) Dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo
12	Mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione con il passaggio di proprietà
13	Trasferimento di proprietà di veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione
14	Veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo intestato a portatore di handicap	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione
15	Trasferimento di proprietà di veicolo a soggetti conviventi a seguito di successione <i>mortis causa</i>	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione 2) Autocertificazione attestante l'appartenenza allo stesso nucleo familiare del <i>de cuius</i>
16	Veicolo assicurato con un'altra impresa a cui è vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa	Classe riportata nella dichiarazione presentata	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione 2) Dichiarazione degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'Attestazione
17	Trasferimento di proprietà di veicolo con cessione del contratto di assicurazione	Classe di merito risultante dal contratto ceduto	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione
18	Trasferimento di proprietà di veicolo da ditta individuale a persona fisica e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione 2) Visura camerale
19	Trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda di società di persone o di capitali	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione 2) Visura camerale
20	Mutamento della classificazione del veicolo assicurato	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione

C. Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche

1. È facoltà dell'Impresa richiedere ulteriore documentazione rispetto a quanto indicato nella

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- precedente tabella, qualora dall'esito delle verifiche effettuate non risultassero elementi sufficienti alla corretta valutazione del rischio da assumere.
2. La classe di merito non potrà essere mantenuta nei seguenti casi:
 - nel caso di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia (es. sostituzione di auto con moto, motociclo con ciclomotore ecc.), salvo quanto previsto al precedente punto 20 della Tabella 3;
 - se il Proprietario del veicolo sostituito è un soggetto diverso dal Proprietario del veicolo da sostituire (salvo i casi indicati in precedenza);
 - nel caso in cui la proprietà del veicolo da sostituire non sia stata ancora trasferita.
 3. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito Bipiemme Assicurazioni di pertinenza, in base alle Tabelle 4 e 5 di seguito riportate, a seconda che Bipiemme Assicurazioni abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
 4. È data facoltà al Contraente di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, di cui alle Tabelle 4 e 5 riportate di seguito, rimborsando a Bipiemme Assicurazioni, alla data di scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. In caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, per conoscere l'importo del sinistro, l'Assicurato dovrà effettuare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A. La richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti:

CONSAP S.p.A. – Stanza di Compensazione

Via Yser, 14 – 00198 ROMA

Tel. 06.85796530; Fax: 06.8579546/547

Sito internet: www.consap.itIndirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it

Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del contratto, entro 6 mesi dalla scadenza contrattuale.

5. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annua del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso – comportando quindi il mantenimento della classe di merito - purché il Proprietario (nel caso di contratti di Leasing finanziario, il locatario) sia lo stesso.
- D. Disciplina della classe di merito di conversione universale e classe interna - Regole di corrispondenza
Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU e CI per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (vedi Tabelle 4 e 5).

Tabella 4 – Regole evolutive classe CU in base ai sinistri osservati					
Classe di merito di provenienza CU	Classe di assegnazione CU				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 5 – Regole evolutive classe CI in base ai sinistri osservati					
Classe di merito di provenienza CI	Classe di assegnazione CI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
i-30	i-30	i-28	i-25	i-22	i-19
i-29	i-30	i-27	i-24	i-21	i-18

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



i-28	i-29	i-26	i-23	i-20	i-17
i-27	i-28	i-25	i-22	i-19	i-16
i-26	i-27	i-24	i-21	i-18	i-15
i-25	i-26	i-23	i-20	i-17	i-14
i-24	i-25	i-22	i-19	i-16	i-13
i-23	i-24	i-21	i-18	i-15	i-12
i-22	i-23	i-20	i-17	i-14	i-11
i-21	i-22	i-19	i-16	i-13	i-10
i-20	i-21	i-18	i-15	i-12	i-9
i-19	i-20	i-17	i-14	i-11	i-8
i-18	i-19	i-16	i-13	i-10	i-7
i-17	i-18	i-15	i-12	i-9	i-6
i-16	i-17	i-14	i-11	i-8	i-5
i-15	i-16	i-13	i-10	i-7	i-4
i-14	i-15	i-12	i-9	i-6	i-3
i-13	i-14	i-11	i-8	i-5	i-2
i-12	i-13	i-10	i-7	i-4	i-1
i-11	i-12	i-9	i-6	i-3	0
i-10	i-11	i-8	i-5	i-2	i1
i-9	i-10	i-7	i-4	i-1	i2
i-8	i-9	i-6	i-3	0	i3
i-7	i-8	i-5	i-2	i1	i4
i-6	i-7	i-4	i-1	i2	i5
i-5	i-6	i-3	i0	i3	i6
i-4	i-5	i-2	i1	i4	i7
i-3	i-4	i-1	i2	i5	i8
i-2	i-3	i0	i3	i6	i9
i-1	i-2	i1	i4	i7	i10
i0	i-1	i2	i5	i8	i11
i1	i0	i3	i6	i9	i12
i2	i1	i4	i7	i10	i13
i3	i2	i5	i8	i11	i14
i4	i3	i6	i9	i12	i15
i5	i4	i7	i10	i13	i16
i6	i5	i8	i11	i14	i17
i7	i6	i9	i12	i15	i18
i8	i7	i10	i13	i16	i18
i9	i8	i11	i14	i17	i18
i10	i9	i12	i15	i18	i18
i11	i10	i13	i16	i18	i18
i12	i11	i14	i17	i18	i18
i13	i12	i15	i18	i18	i18
i14	i13	i16	i18	i18	i18
i15	i14	i17	i18	i18	i18
i16	i15	i18	i18	i18	i18
i17	i16	i18	i18	i18	i18
i18	i17	i18	i18	i18	i18

Art. 16.7. Duplicato del Certificato di assicurazione e/o Carta Verde

Nel caso in cui il Certificato di assicurazione e/o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, **Bipiemme Assicurazioni ne rilascia un duplicato su richiesta del Contraente. In caso di deterioramento, il Contraente è tenuto a restituire il Certificato di assicurazione e/o la Carta Verde deteriorati. Se la perdita dei suddetti documenti è dovuta a sottrazione, smarrimento o distruzione, il Contraente deve fornire copia della relativa denuncia presentata all'Autorità competente.**

Bipiemme Assicurazioni si riserva la facoltà di richiedere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Contraente ed attestante la distruzione o perdita di possesso o smarrimento di tali documenti.

Art. 16.8. Condizioni speciali

Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

S1. GUIDA ESPERTA

La clausola opera se alla guida del veicolo vi sia qualsiasi Conducente, anche occasionale, purché con patente conseguita da almeno 5 anni ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.

Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era una persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa si riserva di esercitare il diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 1.500.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di premio.

Bipiemme Assicurazioni non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi **purché adeguatamente documentati**:

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo dovuto a stato di necessità;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

S2. VIAGGIATORE OCCASIONALE

Il Contraente dichiara alla stipula del contratto una previsione di percorrenza massima annua del veicolo assicurato pari a km 8.000. Qualora, al momento del sinistro, venga osservata dall'Impresa una percorrenza non compatibile con quanto dichiarato all'atto della stipula del contratto, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, **l'Impresa si riserva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, fino ad un massimo di € 1.500.**

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di premio.

S3. CLAUSOLE DI VINCOLO

Le seguenti Clausole di vincolo sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.

1. Per veicoli locati in "leasing"

La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in leasing al Contraente; pertanto Bipiemme Assicurazioni si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- a comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza, entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto.

In caso di sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

2. Per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore

La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo, a favore dell'Ente vincolatario in essa indicato e pertanto Bipiemme Assicurazioni si obbliga per la durata della Polizza stessa:

- a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- a comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza, entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- a comunicare all'Ente vincolatario, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto;
- a non pagare, in caso di sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'Indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DI SEGUITO DESCRITTE SONO OFFERTE DALL'IMPRESA SOLO CONGIUNTAMENTE ALLA GARANZIA OBBLIGATORIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE E SONO VALIDE SOLO SE RICHIAMATE IN POLIZZA DIETRO CORRESPONSIONE DI RELATIVO PREMIO.

NORME RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO E RICORSO TERZI

ART. 17 GARANZIA INCENDIO

Art. 17.1. Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.



Art. 17.2. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste all'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- causati da bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici cui non faccia seguito un incendio;
- agli impianti elettrici, conseguenti a fenomeno elettrico, comunque manifestatosi non seguiti da incendio;
- alle cose trasportate.

Art. 17.3. Capitale Assicurato

Il capitale assicurato si riferisce al valore del veicolo.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'Impresa, in occasione dell'eventuale rinnovo di Polizza, adegua il capitale assicurato al valore di mercato riportato dall'ultimo numero disponibile della pubblicazione Quattroruote con conseguente modifica del premio della presente garanzia ad esso correlata.

Assicurazione a valore a nuovo: in caso di danno parziale, l'Impresa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo in base alle pubblicazioni specializzate (tempari delle singole case costruttrici), senza tenere conto del degrado d'uso. L'indennizzo non può comunque superare l'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Assicurazione a valore commerciale: in caso di danno totale, l'Impresa determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero. Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale, per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore commerciale è pari al valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus. **In qualsiasi caso, per veicoli immatricolati da oltre 10 anni il valore commerciale non potrà essere superiore a € 1.000.**

Nel caso di assicurazione di autovetture ad uso privato, se il danno totale si verifica entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero), l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta. Tale rimborso avviene a condizione che tale spesa sia comprovata da fattura d'acquisto.

Art. 17.4. Scoperto a carico dell'Assicurato e limite massimo di indennizzo

In caso di sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in Polizza. L'eventuale limite massimo di indennizzo è anch'esso indicato in Polizza.

Art. 17.5. Accessori e apparecchi audio-fono-visivi

L'Assicurazione è estesa agli accessori e agli apparecchi audio-fono-visivi **purché questi siano stabilmente installati sul veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da fattura d'acquisto.**

In caso di danno parziale, l'Impresa determina l'indennizzo **tenendo conto del degrado d'uso.**

In caso di danno totale, l'Impresa rimborsa il valore commerciale degli accessori ed apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, l'indennizzo massimo sarà pari al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

ART. 18 GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

Art. 18.1. Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile per i danni diretti involontariamente cagionati a persone, animali e cose di terzi dall'incendio, dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in Polizza, **quando lo stesso non è in circolazione o non sia oggetto di carico o scarico, fino a concorrenza per capitale, interessi e spese di € 260.000 per ogni sinistro.**

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 18.2. Definizione di terzi

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'Assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private).

**Art. 18.3. Esclusioni**

Ferme le esclusioni previste dall'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia non comprende multe, ammende o spese di giustizia penale.

Art. 18.4. Franchigia

In caso di sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo la franchigia indicata in Polizza.

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA FURTO**ART. 19 GARANZIA FURTO****Art. 19.1. Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa indennizza l'Assicurato della perdita del veicolo, fermo o in circolazione, o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonché dei danni diretti subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Quando il veicolo assicurato sia un'autovettura ad uso privato, l'Impresa risponde inoltre:

- dei danni diretti subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina;
- dei danni alle parti meccaniche del veicolo provocati dagli autori del furto o della rapina **che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria e si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.**

Art. 19.2. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste dall'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende l'appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale) e i danni derivanti da atto volontario di terzi (c.d. "atto vandalico"), salvo quanto previsto all'Art. 19.1. della presente Parte II.

La garanzia Furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza o in caso di furto agevolato dalla presenza, all'interno o all'esterno del veicolo, delle chiavi di accensione e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo. Per quanto riguarda gli apparecchi dotati dei c.d. "frontalini", il danno sarà risarcito solo se l'Assicurato potrà consegnare il "frontalino" stesso.

Art. 19.3. Capitale assicurato

Il capitale assicurato si riferisce al valore del veicolo.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'Impresa, in occasione dell'eventuale rinnovo di Polizza, adegua il capitale assicurato al valore di mercato riportato dall'ultimo numero disponibile della pubblicazione Quattroruote con conseguente modifica del premio della presente garanzia ad esso correlata.

Assicurazione a valore a nuovo: in caso di danno parziale, l'Impresa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo in base alle pubblicazioni specializzate (temperi delle singole case costruttrici), senza tenere conto del degrado d'uso. L'indennizzo non può comunque superare l'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Assicurazione a valore commerciale: in caso di danno totale, l'Impresa determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero. In caso di ritrovamento del veicolo, si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro. **Si considera furto totale, il furto o la rapina del veicolo senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti.**

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale, per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore commerciale è pari al valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus. **In qualsiasi caso, per veicoli immatricolati da oltre 10 anni il valore commerciale non potrà essere superiore a € 1.000.**

Nel caso di assicurazione di autovetture ad uso privato, se il danno totale si verifica entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero), l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta.

Tale rimborso avviene a condizione che tale spesa sia comprovata da fattura d'acquisto.

Art. 19.4. Scoperto a carico dell'Assicurato e limite massimo di indennizzo

In caso di sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in Polizza. L'eventuale limite massimo di indennizzo è anch'esso indicato in Polizza.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

**Art. 19.5. Accessori ed apparecchi audio-fono-visivi**

L'Assicurazione è estesa agli accessori e agli apparecchi audio-fono-visivi **purché questi siano stabilmente installati sul veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da regolare fattura e a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.**

In caso di danno parziale, l'Impresa determina l'indennizzo **tenendo conto del degrado d'uso.**

In caso di danno totale l'Impresa rimborsa il **valore commerciale** degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, l'indennizzo massimo sarà pari al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA EVENTI SPECIALI

La garanzia Eventi Speciali comprende 4 prestazioni, **operanti se espressamente richiamate in Polizza:**

- Eventi Sociopolitici,
- Eventi Naturali,
- Atti Vandalici,
- Cristalli.

ART. 20 GARANZIE EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI**Art. 20.1. Oggetto dell'assicurazione**

A parziale deroga di quanto riportato all'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, l'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, in conseguenza di:

- manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- atti vandalici e dolosi di Terzi;
- uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, ghiaccio, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili); inoltre, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, sono compresi in garanzia anche i danni derivanti da inondazioni, mareggiate, frane e cedimento del terreno, smottamenti, valanghe, slavine, alluvioni ed allagamenti (purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua).

Art. 20.2. Esclusioni

Ferme le esclusioni previste dall'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, sono in ogni caso esclusi:

- i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli;
- i danni subiti dal veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di rapina;
- i danni al veicolo causati da urto con oggetti trasportati dal vento che non siano avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani.

In generale sono esclusi tutti i danni subiti dal veicolo indicato in Polizza che non siano conseguenza diretta degli eventi indicati nell'Art. 20.1 della presente Parte II.

Art. 20.3. Capitale assicurato

Il capitale assicurato si riferisce al valore del veicolo.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'Impresa, in occasione dell'eventuale rinnovo di Polizza, adegua il capitale assicurato al valore di mercato riportato dall'ultimo numero disponibile della pubblicazione Quattroruote con conseguente modifica del premio delle presenti garanzie ad esso correlate.

Assicurazione a valore a nuovo: in caso di danno parziale, l'Impresa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo in base alle pubblicazioni specializzate (temperi delle singole case costruttrici), senza tenere conto del degrado d'uso. L'indennizzo non può comunque superare l'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Assicurazione a valore commerciale: in caso di danno totale, l'Impresa determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero. Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale, per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore commerciale è pari al valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato -



Quattroruote" di Editoriale Domus. In qualsiasi caso, per veicoli immatricolati da oltre 10 anni il valore commerciale non potrà essere superiore a € 1.000.

Art. 20.4. Scoperto a carico dell'Assicurato e limite massimo di indennizzo

In caso di sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in Polizza. L'eventuale limite massimo di indennizzo è anch'esso indicato in Polizza.

Art. 20.5. Accessori e apparecchi audio-fono-visivi

L'Assicurazione è estesa agli accessori e agli apparecchi audio-fono-visivi purché questi siano stabilmente installati sul veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da fattura d'acquisto.

In caso di danno parziale, l'Impresa determina l'indennizzo tenendo conto del degrado d'uso.

In caso di danno totale, l'Impresa rimborsa il valore commerciale degli accessori ed apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, l'indennizzo massimo sarà pari al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

ART. 21 GARANZIA CRISTALLI

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 550 per anno assicurativo e con la franchigia indicata in Polizza, la rottura accidentale dei cristalli, compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l'abitacolo del veicolo. Bipiemme Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la loro sostituzione, comprese le spese di messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il limite indicato in Polizza.

Nel caso di utilizzo di carrozzeria o centro convenzionato non verrà applicata alcuna franchigia.

Sono esclusi i danni:

- causati da rigature e segnature, provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli, nonché conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
- conseguenti a urto, collisione tra veicoli, ribaltamento del veicolo;
- causati da eventi naturali, atti vandalici, eventi sociopolitici, furto e rapina, consumati o tentati;
- agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

Nel caso di veicolo con vetustà superiore o uguale ai 10 anni, la garanzia Cristalli sarà operante solo se prestata in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente. In questo caso, ai fini della liquidazione del sinistro, sarà necessaria la consegna della copia della Polizza precedente.

Nei limiti dell'effettivo ammontare del danno, la prestazione si cumula con quelle previste da analoghe garanzie in corso con il prodotto dell'Impresa al momento del sinistro.

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA COLLISIONE

ART. 22 GARANZIA COLLISIONE

Art. 22.1. Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altri **veicoli a motore identificati con targa propria, o se mancante con telaio**, qualora venga accertata la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato nella causazione del sinistro.

A parziale deroga di quanto riportato nell'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o dei familiari conviventi con questi ultimi.

Art. 22.2. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste dall'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; la garanzia è comunque operante se al momento del sinistro:
 - i. il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
 - ii. il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo;
- per i sinistri verificatisi a seguito da circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- per i danni derivanti dal traino di soccorso, attivo o passivo;

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- per i danni avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite;
- per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, e rapina;
- per i danni alle ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti nell'oggetto della copertura;
- se il Conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come da normativa vigente;
- per i danni coperti dalla garanzia di cui all'ART. 23 - Estensione Kasko della presente PARTE II.

Art. 22.3. Adeguamento del premio

Il premio è calcolato in base a quello previsto dall'Impresa per la garanzia di Responsabilità Civile Auto.

Le eventuali modifiche del premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del premio di Responsabilità Civile.

Art. 22.4. Capitale assicurato

Il capitale assicurato si riferisce al valore del veicolo.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'Impresa, in occasione dell'eventuale rinnovo di Polizza, adegua il capitale assicurato al valore di mercato riportato dall'ultimo numero disponibile della pubblicazione Quattroruote con conseguente modifica del premio della presente garanzia ad esso correlata.

Assicurazione a valore a nuovo: in caso di danno parziale, l'Impresa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo in base alle pubblicazioni specializzate (temperi delle singole case costruttrici), senza tenere conto del degrado d'uso. L'indennizzo non può comunque superare l'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Assicurazione a valore commerciale: in caso di danno totale, l'Impresa determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero. Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale, per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore commerciale è pari al valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus. **In qualsiasi caso, per veicoli immatricolati da oltre 10 anni il valore commerciale non potrà essere superiore a € 1.000.**

Art. 22.5. Scoperto a carico dell'Assicurato e limite massimo di indennizzo

In caso di sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in Polizza. L'eventuale limite massimo di indennizzo è anch'esso indicato in Polizza.

Art. 22.6. Accessori e apparecchi audio-fono-visivi

L'Assicurazione è estesa agli accessori e agli apparecchi audio-fono-visivi **purché questi siano stabilmente installati sul veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da fattura d'acquisto.**

In caso di danno parziale, l'Impresa determina l'indennizzo **tenendo conto del degrado d'uso.**

In caso di danno totale, l'Impresa rimborsa il valore commerciale degli accessori ed apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, l'indennizzo massimo sarà pari al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA ESTENSIONE KASKO

ART. 23 GARANZIA ESTENSIONE KASKO

Art. 23.1. Oggetto dell'assicurazione

A completamento della garanzia normata all'ART. 22 della presente Parte II, l'Impresa indennizza l'Assicurato anche dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto contro corpi fissi, collisione con veicoli non identificati o con animali, ribaltamento ed uscita di strada.

A parziale deroga di quanto indicato all'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o dei familiari conviventi con questi ultimi.



Art. 23.2. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste dall'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- per i danni cagionati da operazioni di carico e scarico dal veicolo;
- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; la garanzia è comunque operante se al momento del sinistro:
 - i. il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
 - ii. il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo;
- per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo o sul suo rimorchio;
- per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, e rapina;
- per i danni avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- per i danni alle ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti nell'oggetto della copertura;
- per i sinistri verificatisi a seguito da circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- se il Conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come da normativa vigente.

Art. 23.3. Adeguamento del premio

Il premio è calcolato in base a quello previsto dall'Impresa per la garanzia di Responsabilità Civile Auto.

Le eventuali modifiche del premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del premio di Responsabilità Civile.

Art. 23.4. Capitale assicurato

Il capitale assicurato si riferisce al valore del veicolo.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'Impresa, in occasione dell'eventuale rinnovo di Polizza, adegua il capitale assicurato al valore di mercato riportato dall'ultimo numero disponibile della pubblicazione Quattroruote con conseguente modifica del premio della presente garanzia ad esso correlata.

Assicurazione a valore a nuovo: in caso di danno parziale, l'Impresa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo in base alle pubblicazioni specializzate (tempari delle singole case costruttrici), senza tenere conto del degrado d'uso. L'indennizzo non può comunque superare l'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Assicurazione a valore commerciale: in caso di danno totale, l'Impresa determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero. Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale, per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore commerciale è pari al valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus. **In qualsiasi caso, per veicoli immatricolati da oltre 10 anni il valore commerciale non potrà essere superiore a € 1.000.**

Art. 23.5. Scoperto a carico dell'Assicurato e limite massimo di indennizzo

In caso di sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in Polizza. L'eventuale limite massimo di indennizzo è anch'esso indicato in Polizza.

Art. 23.6. Accessori e apparecchi audio-fono-visivi

L'Assicurazione è estesa agli accessori e agli apparecchi audio-fono-visivi **purché questi siano stabilmente installati sul veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da fattura d'acquisto.**

In caso di danno parziale, l'Impresa determina l'indennizzo tenendo conto del degrado d'uso.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



In caso di danno totale, l'Impresa rimborsa il valore commerciale degli accessori ed apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, l'indennizzo massimo sarà pari al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

NORME COMUNI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO, FURTO, EVENTI SPECIALI, COLLISIONE, ESTENSIONE KASKO

ART. 24 VERIFICA DELLA PERCORRENZA CHILOMETERICA

Per le sole autovetture ad uso privato, qualora sia richiamata in Polizza la Condizione Speciale S3 VIAGGIATORE OCCASIONALE, di cui all'Art. 16.7 della presente Parte II, **al momento del sinistro, il perito incaricato dall'Impresa verificherà, laddove possibile, i chilometri percorsi dal veicolo a partire dalla data di decorrenza del periodo assicurativo in corso. Qualora detta percorrenza risulti superiore a km 8.000, l'indennizzo dovuto per il sinistro sarà calcolato in proporzione al rapporto tra 8.000 ed il numero dei chilometri effettivamente percorsi (ad esempio, in caso di furto parziale risarcibile per € 2.000 e percorrenza verificata pari a km 10.000 l'indennizzo sarà di € 1.600, pari all'80% del danno).**

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ART. 25 GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 25.1. Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurazione vale per gli infortuni che abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente subito dal Conducente del veicolo indicato in Polizza, dal momento in cui vi sale a quello in cui ne discende. Il Conducente deve avere **il consenso del Contraente e/o del Proprietario del veicolo medesimo ed essere in possesso della prescritta abilitazione.**

L'Assicurazione è estesa anche agli infortuni che dovessero occorrere al Conducente durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dopo una fermata accidentale.

L'assicurazione comprende altresì gli infortuni, sofferti durante la guida, derivanti da:

- a. imperizia, imprudenza o negligenza gravi;
- b. stato di malore o di incoscienza, colpo di sonno;
- c. asfissia non di origine morbosa;
- d. infezione di origine traumatica;
- e. colpi di sole o di calore;
- f. annegamento;
- g. assideramento o il congelamento;
- h. folgorazione;
- i. ernie addominali traumatiche, con esclusione di ogni altro tipo di ernia;
- j. lesioni determinate da sforzi, con esclusione delle rotture sottocutanee dei tendini.

Art. 25.2. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste dall'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni determinati da:

- a) tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- b) reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- c) abuso di psicofarmaci o sostanze psicotrope, di alcolici, uso di stupefacenti o allucinogeni.

Sono altresì esclusi:

- d) gli infortuni subiti in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- e) ogni tipo di infarto;
- f) gli infortuni che si siano verificati in stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

Art. 25.3. Capitale assicurato

La somma assicurata in caso di morte ed in caso di invalidità permanente è pari a **€ 100.000.**

Art. 25.4. Valutazione dell'invalidità permanente

L'Assicurato ha diritto all'indennizzo per invalidità permanente **a condizione che l'invalidità stessa si verifichi entro 2 anni dall'infortunio.**

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



La valutazione del grado di invalidità permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella "Tabella INAIL – Percentuali invalidità permanente (D.P.R. 30-06-1965 n.1124)" sotto riportata.

Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale di organi o arti, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione **con il massimo del 100%**.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Per i casi non previsti dalla tabella, il grado di invalidità permanente sarà stabilito in analogia ai casi elencati nella tabella stessa tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato, **indipendentemente dalla specifica professione esercitata**.

Tabella-Tabella INAIL-Percentuali Invalidità Permanente (D.P.R. 30-06-1965 n.1124)

DESCRIZIONE	PERCENTUALE	
	DESTRO	SINISTRO
Sordità completa di un orecchio		15%
Sordità completa bilaterale		60%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35%
Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi		100%
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40%
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8%
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18%
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: - con possibilità di applicazione di protesi efficace - senza possibilità di applicazione di protesi efficace		11% 30%
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25%
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15%
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio		5%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio: - per disarticolazione scapolo-omerale - per amputazione al terzo superiore	85% 80%	75% 70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio		12%
Perdita totale dell'anulare		8%
Perdita totale del mignolo		12%
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio		5%
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3%
Perdita della falange ungueale del mignolo		5%
Perdita delle 2 ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle 2 ultime falangi del medio		8%
Perdita delle 2 ultime falangi dell'anulare		6%
Perdita delle 2 ultime falangi del mignolo		8%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: - in semipronazione - in pronazione - in supinazione - quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	30% 35% 45% 25%	25% 30% 40% 20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
- in semipronazione	40%	35%
- in pronazione	45%	40%
- in supinazione	55%	50%
- quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
- in semipronazione	18%	15%
- in pronazione	22%	18%
- in supinazione	25%	22%
- in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		80%
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70%
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65%
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55%
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50%
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30%
Perdita dell'alluce corrispondente metatarso		16%
Perdita totale del solo alluce		7%
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il		3%
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35%
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20%
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i 3 centimetri e non oltrepassi i 5 centimetri		11%

Nei confronti delle persone caratterizzate da mancinismo, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Art. 25.5. Liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente – Franchigia

- Sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si dà luogo ad indennizzo **quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 4%; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.**
- Qualora l'invalidità permanente risulti di grado pari o superiore al 25%, non si darà luogo all'applicazione della franchigia di cui al precedente punto a).
- La somma assicurata viene corrisposta, per intero, nel caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della totale.

Art. 25.6. Morte

La somma assicurata per il caso di morte è dovuta **purché la stessa sia conseguente ad Infortunio e si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio stesso.** Tale somma viene corrisposta ai Beneficiari in parti uguali.

Art. 25.7. Minorazioni preesistenti

L'impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti o sopravvenuti.

Art. 25.8. Cumulo di indennità

Se, dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, l'Assicurato muore entro 2 anni dall'Infortunio e in conseguenza dello stesso, l'Impresa corrisponde ai Beneficiari in parti uguali, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore.

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA

ART. 26 GARANZIA ASSISTENZA

Art. 26.1. Premessa

A norma del Codice delle Assicurazioni Private, art. 175, Bipiemme Assicurazioni eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi di **Blue Assistance S.p.A.**, società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

Le prestazioni di Assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla Centrale Operativa di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno), attivabile a mezzo:

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



Telefono dall'Italia 800-055177

Telefono dall'Estero +39 011 741 72 66

posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Bpim Assicurazioni non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nelle prestazioni "Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino" e "Invio di un'autoambulanza".

Art. 26.2. Oggetto dell'assicurazione

La Centrale Operativa, in caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- a. incidente stradale,
- b. guasto,
- c. Incendio, fulmine, esplosione e scoppio,
- d. furto e rapina,
- e. forature e danni agli pneumatici,

fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, **purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.**

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

Art. 26.3. Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale

La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
- b. informazioni di "primo aiuto": informazioni sulle procedure da adottare per la Denuncia di sinistro e sulla documentazione necessaria.

Inoltre, a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, su richiesta dell'Assicurato che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità **e non sia in grado di farlo**, la Centrale Operativa, **accertata l'oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'Assicurato**, provvede a trasmetterlo.

La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

Art. 26.4. Prestazioni e servizi forniti

PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA:

a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, **purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo.** Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione "Recupero").

Qualora l'Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del Conducente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Bpim Assicurazioni rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.**

b) Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici

Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, **ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuoristrada**, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione dello pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina. **Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.**

c) Invio di un'autoambulanza

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato e il Conducente o gli occupanti del veicolo necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l'Assicurato ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un'autoambulanza.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



Qualora l'Assicurato abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l'autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Centrale Operativa. In entrambi i casi Bipiemme Assicurazioni terrà a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.**

d) Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Bipiemme Assicurazioni **con il limite di € 500. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate,** restando il relativo costo a carico dell'Assicurato stesso.

e) Autovettura in sostituzione

In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e **il medesimo sia indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive (come certificato da un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, o dall'officina più vicina presso la quale sia stato trasportato il veicolo),** la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, **esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati,** presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.300 e 1.600 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo **con il massimo di 5. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite.** Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della Denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 7 giorni. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'Assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

PRESTAZIONE FORNITA SOLO NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO:

f) Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato

Qualora il veicolo assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, risulti non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle riparazioni supera il valore commerciale del veicolo stesso) e debba essere demolito, la Centrale Operativa, ottenute le necessarie deleghe dal Proprietario del veicolo, provvede alla sua demolizione ed alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico. La demolizione del Veicolo avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso. **L'Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione:**

- **Carta di circolazione (originale)**
- **Certificato di proprietà (originale)**
- **Codice Fiscale (fotocopia)**
- **Carta d'Identità (fotocopia)**
- **ultimo bollo pagato (fotocopia)**

Il demolitore che prenderà in carico il veicolo rilascerà all'Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla Centrale Operativa. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA:

g) Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento

In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, **mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato,** per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e **il medesimo sia indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive (come certificato da un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, o dall'officina più vicina presso la quale sia stato trasportato il veicolo),** la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti del veicolo assicurato, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Bipiemme Assicurazioni **con il limite complessivo di € 260:**

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- rientro degli occupanti del Veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
- proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio.

Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

h) Pernottamento in hotel

In alternativa a quanto disciplinato al precedente punto g), in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti una sosta di una o più notti, la Centrale Operativa provvede a prenotare per gli occupanti del veicolo assicurato, tenendone il costo a carico di Bipiemme Assicurazioni con il limite complessivo di € 300, un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.

Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

i) Riconsegna del veicolo assicurato

Qualora il Veicolo assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, per più di 36 ore consecutive (come certificato da un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, o dall'officina più vicina presso la quale sia stato trasportato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, una volta riparato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. **Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.** I costi di riconsegna sono a carico di Bipiemme Assicurazioni e **non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova.** Sono a carico dell'Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

Qualora invece il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Bipiemme Assicurazioni, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.

l) Anticipo di denaro per spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo di € 2.000.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa;
- se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

m) Spedizione di pezzi di ricambio

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, **l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell'anticipo.**

All'atto della richiesta l'Assicurato deve fornire i seguenti dati:

- marca e modello del veicolo assicurato;
- numero di telaio (completo di prefisso);
- anno di fabbricazione del veicolo assicurato;
- cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'Assicurato deve rimborsare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Bipiemme Assicurazioni.

La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

**n) Rientro sanitario**

Qualora gli occupanti del veicolo assicurato restino infortunati a seguito d'incidente stradale **avvenuto a più di 50 Km dal loro luogo di residenza**, e richiedano il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, **nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario** provvede a:

1. organizzare il trasferimento nei tempi e **con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni** tra:
 - aereo sanitario appositamente equipaggiato **fino ad un importo massimo di € 15.000;**
 - aereo di linea (eventualmente barellato);
 - treno/vagone letto (prima classe);
 - autoambulanza;
 - altri mezzi adatti alla circostanza;
2. farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Bipiemme Assicurazioni.

Non danno luogo al trasferimento:

- **le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**
- **gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.**

o) Viaggio di un familiare

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale sia ricoverato in una struttura sanitaria all'estero e ad oltre 50 km dal suo luogo di residenza e non possa essere dimesso entro 5 giorni dalla data del ricovero e richieda, in assenza di un familiare maggiorenne sul posto, di essere raggiunto da questi, la Centrale Operativa:

1. mette a disposizione di quest'ultimo un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) o organizza il viaggio con altro mezzo di trasporto;
2. prenota per il familiare un albergo.

La prestazione di cui al presente punto opera fino alla concorrenza di € 500 per sinistro e solo per il costo relativo alla camera e alla prima colazione.

p) Rientro funerario

Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale **avvenuto ad oltre 50 Km dal loro luogo di residenza**, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto delle salme fino al luogo d'inumazione, purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto delle salme ed il trasporto stesso, sono a carico di Bipiemme Assicurazioni **con il limite complessivo di € 5.200**. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s'intende prestata **con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d'un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto delle salme una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate.**

Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento delle salme, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.

q) Invio di un autista

Qualora il Conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito di incidente stradale **avvenuto ad oltre 50 Km dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida**, la Centrale Operativa previa valutazione dei propri medici di guardia, **provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico di Bipiemme Assicurazioni**, per ricondurre presso la residenza dell'Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. **A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.**

PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA ESCLUSI I TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO:**r) Interprete a disposizione**

Qualora l'Assicurato sia fermato od arrestato all'estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo stesso, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l'Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo di € 520.**

s) Anticipo della cauzione penale e spese legali



Qualora un incidente stradale avvenuto all'estero determini l'arresto o il fermo del Conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il Conducente **fino ad un massimo di € 5.200**.

In caso di arresto o di fermo del Conducente del veicolo assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all'Assicurato stesso l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 520**.

L'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell'anticipo. Al suo rientro in Italia l'Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

t) Rimpatrio del veicolo assicurato

Qualora il veicolo assicurato resti **immobilizzato all'estero** e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda **più di 5 giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione almeno 16 ore di manodopera (fermo veicolo, ore di riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, o dall'officina più vicina presso la quale sia stato trasportato il veicolo)**, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico di **Bipiemme Assicurazioni e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale** verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

u) Abbandono legale del veicolo

Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l'erogazione della prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", **il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia**, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell'Assicurato e in alternativa alla prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. Bipiemme Assicurazioni terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.

Art. 26.5. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste all'ART. 6, la garanzia Assistenza non viene prestata:

- in caso di dolo dell'Assicurato;
- per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- in caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada;
- qualora l'indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

ART. 27 GARANZIA TUTELA LEGALE

Art. 27.1. Premessa

A norma del Codice delle Assicurazioni Private, art. 164, Bipiemme Assicurazioni ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a:

ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio 59, 37135 - Verona (VR), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente, ai seguenti riferimenti:

telefono dall'Italia 800-189542
telefono dall'Estero +39 045 8290455
posta elettronica, all'indirizzo: denunce@ARAG.it

Art. 27.2. Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 27.6 della presente Parte II vengono prestate a favore dell'Assicurato.

In particolare le garanzie vengono prestate al Proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in Polizza. In caso di sostituzione del veicolo indicato in Polizza, ferma la validità e la continuazione della Polizza, le



garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo veicolo.** Le garanzie valgono, inoltre, per:

- **l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli appartenenti al nucleo familiare risultante dal Certificato di Stato di Famiglia;**
- **i conviventi solo se risultanti dal Certificato anagrafico di residenza;**
- **quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

Art. 27.3. Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
 - il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'assicurato;
 - la violazione o presunta violazione del contratto;
 - la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
3. Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
4. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.
5. La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:
 - durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
 - trascorsi 3 mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.
6. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.

Art. 27.4. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente l'Impresa in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 27.5. Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- **nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi di natura extracontrattuale;**
- **nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per tutte le altre ipotesi.**

Art. 27.6. Oggetto dell'assicurazione

1. L'Impresa assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.
2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per sinistro.
3. Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.
5. Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
6. L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Art. 27.7. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

- 1) L'Assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- 2) L'Impresa non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Art. 27.8. Prestazioni garantite

Per i **veicoli e le patenti** individuati sul frontespizio le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all'Art. 27.2 della presente Parte II, per le seguenti prestazioni:

- 1) **richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di Terzi connessi alla circolazione stradale. In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:**
 - a) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento diretto" (art.149 D. Lgs n. 209/2005),
 - b) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D. Lgs n. 209/2005),
 - c) recupero dei danni subiti dai Terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D. Lgs n. 209/2005).La presente garanzia di cui ai punti a), b), c) opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 27.11 lett. i) della presente Parte II. L'esercizio di pretese al risarcimento danni di cui al punto a) è garantito esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento relativa alla R.C. Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.P.R. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.
- 2) **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.**

Art. 27.9. Scelta del legale

- 1) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**
 - a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
 - b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 27.6, comma 2.

Al momento della Denuncia del sinistro, l'Assicurato comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.

- 2) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, **ARAG può nominare direttamente il legale.**
- 3) **L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere ad ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.**
- 4) **L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con l'Impresa e/o ARAG.**
- 5) **L'Impresa e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.**

Art. 27.10. Massimale

Gli oneri oggetto della garanzia previsti dal precedente Art. 27.8 sono rimborsati entro gli importi previsti sul frontespizio di Polizza.

Art. 27.11. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste all'ART. 6, per i veicoli e le patenti assicurati le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. n. 171/2005);
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;



- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla Carta di circolazione, o non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C. AUTO, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 209/2005;
- i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) se il veicolo non è omologato;
- l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- m) se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- n) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'Art. 27.8 pt 1 lettera a) della presente Parte II, avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria compagnia R.C. Auto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/2006;
- o) per i casi di adesione a class action;
- p) per fatti conseguenti ad Eventi Naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- q) per vertenze contrattuali contro Bipiemme Assicurazioni e/o ARAG.

PARTE III – Denuncia e gestione dei sinistri

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

ART. 28 DENUNCIA DEL SINISTRO – RISARCIMENTO DIRETTO – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve contattare entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza il seguente numero:

numero verde 800.055.177 dall'Italia o
il numero +39.011.7417.266 dall'Estero

Egli deve indicare il luogo, la data, l'ora e le modalità del sinistro, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

Ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private, la denuncia deve essere redatta sul modello di "Constatazione Amichevole di Incidente" (cosiddetto "Modulo C.A.I." o "Modello C.A.I.") fornito da Bipiemme Assicurazioni e deve contenere tutte le informazioni richieste nel Modulo stesso.

Inoltre, ai fini dell'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private, la denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del Conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al Modello C.A.I., e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) all'Impresa, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private;
- b) alla compagnia di assicurazioni del soggetto civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. **In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.**

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

La procedura di Risarcimento Diretto (CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, sulla base di quanto dispone l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, si applica in caso di:

- collisione (urto) tra 2 veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile (anche ciclomotori muniti della targa ex DPR 6 marzo 2006 n. 153 ovvero con sei caratteri alfanumerici), con esclusione dei sinistri che vedono coinvolte le machine agricole come definite dall'art. 57 del Codice della Strada;
- sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

Il Risarcimento Diretto è escluso, pertanto, nei casi di assenza di collisione (urto) tra i 2 veicoli e di responsabilità del sinistro imputabile a veicolo diverso da quelli entrati in collisione. Con riferimento alla procedura di Risarcimento Diretto, in caso di richiesta danni completa, l'Impresa deve procedere all'offerta ovvero deve comunicare all'Assicurato i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche:

- per i danni a cose: entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il Modulo di Denuncia del sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro 60 giorni, diversamente, qualora il Modulo di Denuncia del sinistro sia sottoscritto da un solo Conducente;
- nel caso di lesioni personali o decesso: entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.



L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di Risarcimento Diretto, l'Impresa deve formulare l'offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del Modulo di Denuncia del sinistro da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di sinistri mortali o con lesioni, l'offerta – o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private.

Inoltre, l'Impresa – espletati gli approfondimenti e riscontrati i presupposti di cui all'art. 148 comma 2 bis del Codice delle Assicurazioni Private – può decidere, entro i termini di cui al precedente periodo, di non formulare l'offerta motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro; in tal caso l'Impresa stessa deve:

- a) informare il danneggiato di tale decisione, con una comunicazione scritta;
- b) entro 30 giorni da tale comunicazione, comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento;
- c) all'esito dei suddetti approfondimenti, l'Impresa può non formulare l'offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al punto b), presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informando contestualmente l'Assicurato nella comunicazione di cui al medesimo punto b); in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private sono sospesi e il termine per la presentazione della querela (ai sensi dell'art. 124 del Codice Penale) decorre dallo spirare del termine di 30 giorni entro il quale l'Impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'Impresa corrisponde comunque la somma offerta entro 30 giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Art. 28.1. Sinistri con controparti estere

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia e provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:

U.C.I.

Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato ove è avvenuto il sinistro (equivalente all'UCI italiano).

Qualora l'incidente avvenuto all'estero sia provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a:

IVASS - Centro informazioni,

via del Quirinale 21, 00187 Roma,

fax 06.421.33.730,

email centroinformazioni@ivass.it

Art. 28.2. Sinistri con veicoli non assicurati o non identificati

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, **la richiesta dovrà essere rivolta alla compagnia di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso:**

CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

Telefono +39.06.85961,

sito internet www.consap.it

Sono risarciti, dal fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti del massimale di legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del Proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- i danni alle cose, con una franchigia di € 500 solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.

ART. 29 GESTIONE DELLE VERTENZE

Bipiemme Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

Bipiemme Assicurazioni non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora Bipiemme Assicurazioni lo richieda espressamente.

GARANZIE DIVERSE DALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE

ART. 30 DENUNCIA DEL SINISTRO

Per le garanzie Assistenza e Tutela Legale vale quanto stabilito all'ART. 35 e all'ART. 38 della presente Parte III.

Per tutte le altre garanzie, **l'Assicurato deve dare avviso del sinistro entro 3 giorni da quello in cui esso si è verificato o ne ha avuto conoscenza, contattando il Call Center al:**

**numero verde 800.055.177 dall'Italia o al
numero +39.011.7417.266 dall'Estero**

l'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

Successivamente, l'Assicurato dovrà trasmettere la denuncia all'Impresa secondo le modalità descritte dall'operatore. Alla denuncia dovranno far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di furto o rapina, il Contraente deve dare notizia del sinistro telefonicamente al Call Center e deve inviare all'Impresa stessa, con raccomandata A.R., copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata all'Autorità competente locale e, su richiesta dell'Impresa, anche alla competente Autorità italiana.

In caso di infortunio del Conducente, la denuncia con l'indicazione del luogo, giorno ed ora del sinistro e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere inviata con raccomandata all'Impresa entro 3 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.

Il Contraente e l'Assicurato devono altresì informare l'Impresa di eventuali procedimenti civili o penali, promossi contro di loro, presentando tutta la documentazione necessaria.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi, in tutto o in parte, nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Salvo interventi urgenti e comunque previa comunicazione all'Impresa, l'Assicurato deve astenersi dall'effettuare riparazioni, rottamare o alienare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.

ART. 31 ULTERIORI INDICAZIONI IN CASO DI DENUNCIA SINISTRO

Art. 31.1. Garanzia Incendio

Art. 31.1.1. Documenti complementari alla denuncia del sinistro

In caso di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno:

- **il Certificato Cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico con annotata la cessazione della circolazione;**
- **il Certificato di Proprietà rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico con annotata la cessazione della circolazione;**
- **il Certificato di demolizione o la presa in carico del demolitore;**
- **la copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;**
- **le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo.**



In ogni caso l'Impresa ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori ed agli apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

Art. 31.2. Garanzia Furto

Art. 31.2.1. Documenti complementari alla denuncia del sinistro

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e farla pervenire al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno. Nel caso di furto o rapina avvenuti all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata all'Autorità competente locale e, su richiesta dell'Impresa, anche alla competente Autorità italiana. L'Assicurato inoltre deve, in caso di danno totale, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno:

- Il Certificato Cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico con annotata la perdita di possesso;
- il Certificato di Proprietà con annotata la perdita di possesso;
- la Carta di circolazione;
- le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo;
- la procura notarile a vendere a favore della società solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, salvo quanto disposto dal successivo Art. 31.2.2;
- ogni altra documentazione richiesta specificamente dall'Impresa stessa.

Bipiemme Assicurazioni, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere inoltre in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla vincolataria).

In ogni caso l'Impresa ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori ed agli apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

Art. 31.2.2. Ritrovamento del veicolo

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia avuto notizia del ritrovamento del veicolo sottratto o di parti di esso, ad informare subito il centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dei criteri indicati agli articoli precedenti.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto successivamente alla liquidazione dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere a Bipiemme Assicurazioni di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se l'Impresa ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Bipiemme Assicurazioni e l'Assicurato.

Art. 31.2.3. Determinazione dell'ammontare del danno

Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nel capitale assicurato e solo per la parte fiscalmente non recuperabile. In caso di leasing o finanziamento, l'IVA sarà liquidata sull'importo corrispondente alle quote (canoni) già versate, sempre che l'IVA resti a carico dell'Assicurato. **Rimangono integralmente a carico dell'Assicurato i danni il cui ammontare sia inferiore o uguale a quello della franchigia o del minimo pattuiti in Polizza.**

L'Assicurato che sovrastima dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il pregresso di questo o, nel caso di furto o rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 31.3. Garanzia Collisione

Art. 31.3.1. Documenti complementari alla denuncia del sinistro

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno:

- Il Certificato Cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico con annotata la cessazione della circolazione;
- il Certificato di Proprietà rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico con annotata la cessazione della circolazione;
- il Certificato di demolizione o la presa in carico del demolitore;
- le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



In ogni caso l'Impresa ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori ed agli apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

Art. 31.3.2. Pagamento dell'indennizzo

In caso di sinistro con responsabilità di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno, senza applicazione dell'eventuale scoperto.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

In caso di sinistro con responsabilità totale dell'Assicurato, rimane a carico del medesimo l'eventuale scoperto riportato in Polizza.

Qualora l'Assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia Collisione opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all'Assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto. In tal caso valgono le seguenti limitazioni e condizioni:

- il danno subito dall'Assicurato deve riguardare il veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento R.C. Auto e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Collisione non potrà mai superare l'importo complessivo del danno subito dal veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento R.C. Auto e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Collisione non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo assicurato;
- la somma erogata a titolo di indennizzo, oltre a quanto percepito a seguito del risarcimento R.C. Auto, sarà assoggettata alla franchigia e/o scoperto contrattualmente previsti e non potrà superare il limite massimo di indennizzo.

Art. 31.4. Garanzia Estensione Kasko

Art. 31.4.1. Documenti complementari alla denuncia del sinistro

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno:

- Il Certificato Cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico con annotata la cessazione della circolazione;
- il Certificato di Proprietà rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico con annotata la cessazione della circolazione;
- il Certificato di demolizione o la presa in carico del demolitore;
- le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo.

In ogni caso l'Impresa ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori ed agli apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

Art. 31.4.2. Pagamento dell'indennizzo

In caso di sinistro con responsabilità di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno, senza applicazione dell'eventuale scoperto.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

In caso di sinistro con responsabilità totale dell'Assicurato, rimane a carico del medesimo l'eventuale scoperto riportato in Polizza.

Qualora l'Assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia Estensione Kasko opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all'Assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto. In tal caso valgono le seguenti limitazioni e condizioni:

- il danno subito dall'Assicurato deve riguardare il veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento R.C. Auto e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Estensione Kasko non potrà mai superare l'importo complessivo del danno subito dal veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento R.C. Auto e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Estensione Kasko non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo assicurato;
- la somma erogata a titolo di indennizzo, oltre a quanto percepito a seguito del risarcimento R.C. Auto, sarà assoggettata alla franchigia e/o scoperto contrattualmente previsti e non potrà superare il limite massimo di indennizzo.

Art. 31.5. Garanzia Infortuni

Art. 31.5.1. Documenti complementari alla denuncia del sinistro

È a carico di chi domanda l'indennizzo provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di Polizza.



L'Assicurato ed i suoi familiari o i Beneficiari devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici dell'Impresa e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della denuncia previsto nella Parte III – Denuncia e gestione dei sinistri, l'Assicurato e i suoi Beneficiari perdono il diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 31.5.2. Anticipo sulla liquidazione dell'indennità per invalidità permanente

L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della Denuncia di sinistro, può richiedere all'Impresa il pagamento di un acconto **sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità permanente stimata dall'Impresa, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%.** Il pagamento sarà effettuato dall'Impresa entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, salvo il diritto dell'Impresa alla restituzione qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.

Art. 31.5.3. Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, di cui all'art. 1916 del Codice Civile, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'Infortunio.

ART. 32 CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Mancando l'accordo sulla determinazione dell'ammontare dei danni le parti possono adire l'Autorità Giudiziaria o, di comune accordo, deferire la controversia a 2 periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Legge.

Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l'accordo, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza/sede legale dell'Assicurato. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito; l'Impresa si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'Assicurato dall'indennità a lui spettante.**

In caso di controversie sulla misura degli indennizzi dovuti per la garanzia Infortuni del conducente le parti possono adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a 2 medici, uno per parte. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Legge.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. **Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; l'Impresa si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'Assicurato dall'indennità a lui spettante.**

ART. 33 INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA E ACQUISTO DEL RELITTO

Bipiemme Assicurazioni ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le cose asportate, distrutte o danneggiate; inoltre l'Impresa ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il sinistro, subentrare nella proprietà dei residui del sinistro quando la riparazione sia da considerare antieconomica, ovvero il valore di ripristino superi l'80% del valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi al momento del sinistro.

ART. 34 DIRITTO DI RIVALSA

In caso di sinistro, salva esplicita rinuncia, l'Impresa è surrogata, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

L'Impresa tuttavia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei familiari conviventi dell'Assicurato e nei confronti dei trasportati nonché del Conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in Polizza, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

GARANZIA ASSISTENZA

ART. 35 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, **deve comunicare alla Centrale Operativa per telefono, per telex, per fax o telegraficamente:**

- le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell'Assicurato;
- l'indirizzo, anche temporaneo, ed il numero di telefono del luogo di chiamata;

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- **gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di Polizza);**
- **la marca, il modello ed il numero di targa dell'autoveicolo;**
- **la prestazione richiesta.**

Per entrare in contatto con la Centrale Operativa deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in Polizza, **dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale.** Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla Centrale Operativa entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, **quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.**

ART. 36 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Qualora l'Assicurato non usufruisca o usufruisca solo parzialmente di una o più prestazioni relative al Servizio, Bipiemme Assicurazioni non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Bipiemme Assicurazioni non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della Struttura organizzativa, determinato da forza maggiore o circostanze fortuite o imprevedibili.

ART. 37 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Bipiemme Assicurazioni si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di Polizza.

GARANZIA TUTELA LEGALE

ART. 38 DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dall'Impresa a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona VR, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557

mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.

- 1) **L'Assicurato deve presentare ad ARAG immediata Denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza** componendo i seguenti numeri di telefono:

Numero Verde 800.189.542 (per l'Italia)

Linea urbana +39045.82.904.55 (per l'Estero),

facendo seguito con raccomandata A.R. o fax al numero 045.82.905.57. Unitamente alla Denuncia l'Assicurato deve fornire ad ARAG tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere ad ARAG, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

- 2) Ricevuta la Denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 3) Ove il tentativo di bonario componimento non riesca, se le pretese dell'Assicurato **presentino possibilità di successo** ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini previsti dall'Art. 27.9 della Parte II – Condizioni Particolari di Assicurazione.
- 4) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o amministrativo **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
- 5) **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarla che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.**
- 6) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con ARAG.**
- 7) Il mancato rispetto dell'onere di cui ai due commi precedenti comporta la Perdita del diritto al pagamento da parte dell'Impresa e/o ARAG delle spese a carico dell'Assicurato.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- 8) L'Impresa e/o ARAG non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici e Periti.
- 9) **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e ARAG o/o l'Impresa, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
- 10) **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
- 11) ARAG o/e l'Impresa avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
- 12) **Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.**

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016

Gentile Cliente, desideriamo informarla che Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Società") per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), Le rilasciamo pertanto le seguenti informazioni:

A. NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

A.1 FINALITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO/CONTRATTUALE

I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dalla Società da fonti pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, saranno raccolti e trattati dalla Società per le finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, quali, a titolo esemplificativo:

- attività preliminari (quali la stesura di preventivi);
- stipula di polizze assicurative, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo;
- liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative indagini e/o azioni legali;
- costituzione, esercizio o difesa dei diritti della Società;
- adempimento a specifici obblighi di legge o contrattuali (es. attività di antiriciclaggio e vigilanza assicurativa sui sinistri);
- attività statistico-tariffarie e di profilazione della clientela;
- verifica e monitoraggio dei rischi finanziari.

Per la fornitura di tali servizi, la Società deve obbligatoriamente ottenere il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. Il mancato conferimento da parte Sua comporta l'impossibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

A.2 FINALITÀ CONNESSE AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O DI MARKETING

La Società può chiedere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali al fine conoscere il gradimento in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerLa aggiornato sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dalla Società o da società del gruppo di appartenenza della stessa, anche tramite questionari, posta ordinaria, telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo.

Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A.1 della presente informativa.

Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

B. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati saranno trattati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l'utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati.

All'interno della Società i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Per talune attività la Società potrà utilizzare soggetti terzi che, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa.

I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali.

C. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI

I Suoi dati potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che concorrono nella costituzione della c.d. "catena assicurativa".

L'elenco aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" potrà essere da Lei richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati alla lettera D della presente informativa.

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..



Nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, Le comunichiamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea.

D. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro natura;
- l'aggiornamento o la rettifica in caso di inesattezza;
- le finalità e modalità del trattamento;
- in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al trattamento;
- la cancellazione ("diritto all'oblio"), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati;
- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti.

Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento al trattamento dei Suoi dati, nel rispetto degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR.

Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare i Suoi diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai Responsabili del trattamento, potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Responsabile della Protezione dei Dati, Via del Lauro n. 1, 20121 Milano – e-mail: privacy@bpmvita.it

E. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Via del Lauro n. 1, 20121 Milano.